

Deliberazione 7 maggio 2010 – ARG/elt 67/10

Regolazione tariffaria delle connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media e bassa tensione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (di seguito: direttiva 2004/22/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 settembre 2006, n. 208/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione", come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- il documento per la consultazione del 2 agosto 2008, Atto n. 34/07 (di seguito: documento DCO 34/07);
- le osservazioni pervenute in risposta al documento DCO 34/07;

- il documento per la consultazione del 27 aprile 2009, DCO 8/09, recante proposte per la regolazione tariffaria delle connessioni temporanee alle reti di distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione (di seguito: documento DCO 8/09);
- le osservazioni pervenute in risposta al documento DCO 8/09.

Considerato che:

- il TIC è stato redatto operando un mero riordino della normativa dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi (Cip), come modificati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 luglio 1996 (di seguito: normativa Cip), con interventi marginali di revisione rispetto alla disciplina precedentemente in vigore;
- ai sensi delle disposizioni del comma 7.1 della deliberazione n. 348/07, fino al riordino complessivo della disciplina per l'erogazione del servizio di connessione, l'Autorità aggiorna, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di efficacia, i contributi riportati nelle tabelle da 1 a 8 del TIC, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 10.1 del TIT;
- le connessioni temporanee in bassa e media tensione sono regolamentate dalle disposizioni generali, contenute nel Titolo I del TIC e dalle disposizioni specifiche, contenute nel Titolo IV del TIC.

Considerato che:

- ai fini dell'applicazione dei corrispettivi, il TIC distingue le connessioni temporanee in funzione del livello di tensione, della potenza impegnata, della necessità di realizzazione di cabine di trasformazione media/bassa tensione per la loro alimentazione e in base alla destinazione d'uso;
- nel documento DCO 34/07 l'Autorità aveva presentato, tra le criticità della normativa Cip in materia di connessioni temporanee, la differenziazione dei corrispettivi in base alla destinazione d'uso;
- successivamente all'approvazione del TIC, all'Autorità sono pervenute segnalazioni di criticità relative all'applicazione della disciplina delle connessioni temporanee, in particolare con riferimento alla connessione di spettacoli viaggianti e cantieri, da parte di clienti finali e loro associazioni di categoria.

Considerato che:

- col documento DCO 8/09 l'Autorità ha presentato alcune ipotesi di modifica del TIC, limitatamente alla disciplina delle connessioni temporanee;
- nel documento DCO 8/09 l'Autorità ha svolto un'analisi preliminare sulle tipologie degli impianti di rete utilizzati per le connessioni temporanee;
- gli impianti di rete per le connessioni temporanee possono distinguersi in due categorie:
 - impianti di tipo transitorio;
 - impianti di tipo permanente;

- gli impianti di rete per le connessioni temporanee di tipo transitorio sono impianti di rete predisposti in modo specifico per la singola connessione e destinati di norma a essere rimossi al termine del periodo di utilizzo della medesima connessione;
- gli impianti di rete per le connessioni temporanee di tipo permanente sono impianti di rete predisposti per un utilizzo prolungato nel tempo a beneficio dei diversi soggetti che con riferimento al medesimo punto di prelievo, in tempi diversi, presentino richieste di connessione temporanea alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Tali impianti presentano di fatto le stesse caratteristiche degli impianti di rete utilizzati per le connessioni permanenti. Ciò che distingue gli impianti di rete per la connessione destinati all'alimentazione di connessioni permanenti dagli impianti di rete per le connessioni temporanee di tipo permanente è solo la diversa frequenza di attivazioni e disattivazioni nei punti di prelievo da essi alimentati;
- le connessioni temporanee possono distinguersi nelle seguenti tipologie:
 - connessioni con derivazioni brevi;
 - connessioni con potenziamento impianti ovvero con derivazioni lunghe;
 - connessioni con semplice attivazione;
- agli impianti di tipo transitorio competono le prime due tipologie; agli impianti di tipo permanente la terza, fatta salva la richiesta di installazione della connessione medesima.

Considerato che:

- il comma 7.3 del TIC individua come temporanee le connessioni la cui durata prevista sia inferiore a tre anni e prevede che, in caso di motivata richiesta, la durata di tali connessioni possa essere prolungata fino a un massimo di sei anni;
- nel documento DCO 8/09, l'Autorità, in relazione alla definizione di connessione temporanea, ha manifestato l'intenzione di confermare l'impostazione del richiamato comma 7.3 del TIC;
- in relazione alla durata massima delle connessioni temporanee, alcuni operatori hanno osservato che tempi troppo lunghi possano in qualche misura favorire comportamenti opportunistici da parte dei clienti finali, che, in luogo di una richiesta di connessione permanente, potrebbero formulare richieste di connessioni temporanee;
- nell'ambito della consultazione, in alternativa rispetto alla proposta dell'Autorità, è stato proposto di fissare la durata massima delle connessioni temporanee in un anno, prevedendo una deroga a tale regola generale limitatamente alle connessioni destinate ad alimentare cantieri, per i quali potrebbe essere prevista una durata massima di tre anni, estendibile per un ulteriore triennio.

Considerato che:

- nel documento DCO 8/09, per la regolazione economica delle connessioni temporanee in bassa tensione che possano essere effettuate mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio, l'Autorità ha proposto l'adozione di una soluzione basata sul costo specifico con applicazione di costi *standard* per componente di rete, definiti dall'Autorità mediante l'adozione di un apposito prezzario e di una maggiorazione del 20% a copertura delle spese generali;

- rispetto all'ipotesi di cui al punto precedente, nell'ambito della consultazione è stata osservata l'eccessiva onerosità di tale approccio per le connessioni che richiedono interventi realizzativi minimi, in quanto l'applicazione dei costi *standard* implica l'effettuazione di sopralluoghi da parte di personale tecnico dell'impresa distributrice;
- per le connessioni che richiedono la realizzazione di opere più complesse è stato osservato che risulta preferibile il criterio della spesa relativa rispetto al costo *standard*, in quanto meglio risponde all'esigenza di riflettere i costi del servizio;
- in conseguenza delle osservazioni riportate nei due punti precedenti, nell'ambito della consultazione, in alternativa rispetto alla proposta dell'Autorità, è stata auspicata l'introduzione di corrispettivi a *forfait* per le connessioni in bassa tensione fino a 30 kW e l'applicazione di corrispettivi basati sulla spesa relativa per le connessioni in bassa tensione oltre 30 kW;
- ai fini dell'identificazione dei corrispettivi a *forfait* è stata proposta l'individuazione di famiglie tipo di interventi con caratteristiche omogenee in termini di costo medio per intervento;
- in particolare è proposta da alcuni operatori l'individuazione delle seguenti due tipologie:
 - connessioni che richiedono solo intervento di attivazione o posa in opera di derivazioni fino a 10 metri;
 - connessioni che richiedano il potenziamento di impianti esistenti o la posa di una derivazione oltre i 10 metri o la realizzazione di una cabina MT/BT.
- i costi per le connessioni di tipo transitorio dipendono in larga massima dall'assorbimento massimo di potenza previsto e dalla distanza del punto di prelievo rispetto alla rete esistente
- nel documento DCO 8/09, per la regolazione economica delle connessioni temporanee da effettuarsi in media tensione, l'Autorità ha proposto l'adozione di un approccio basato sul costo specifico *standard*.

Considerato che:

- nel documento DCO 8/09, per la regolazione economica delle connessioni temporanee che possano essere effettuate mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo permanente, l'Autorità, ha proposto:
 - la totale socializzazione dei costi relativi agli impianti di rete per la connessione, non essendo l'utilizzo di tali impianti direttamente associabile in modo permanente a un singolo soggetto;
 - l'addebito al soggetto richiedente la connessione temporanea di un contributo in quota fissa a copertura dei costi sostenuti dall'impresa distributrice per l'attivazione della connessione e un contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi;
- nell'ambito della consultazione è stato osservato che la proposta di introdurre la tipologia delle connessioni temporanee che possano essere effettuate mediante la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo permanente risulterebbe problematica nella gestione operativa in assenza di criteri oggettivi predefiniti, in quanto verrebbe lasciato un eccessivo margine di discrezionalità alle imprese distributrici nel decidere se la singola richiesta debba essere soddisfatta mediante la

realizzazione di un impianto di rete per la connessione di tipo permanente o di un impianto di rete per la connessione di tipo transitorio;

- in alternativa, con particolare riferimento alla connessione degli spettacoli viaggianti, è stata proposta l'adozione di uno schema più articolato, in cui un soggetto, per esempio il comune, possa richiedere la realizzazione di un impianto di rete per la connessione di tipo permanente, dietro pagamento dei corrispettivi per le connessioni permanenti previsti dal TIC, e, successivamente, un distinto soggetto, tipicamente il gestore di spettacoli viaggianti, possa richiedere l'attivazione della fornitura, come previsto al comma 12.2 del TIC per l'elettrificazione di centri residenziali.

Considerato inoltre che:

- nel documento DCO 8/09 l'Autorità ha proposto il mantenimento del corrispettivo previsto dal TIC per prestazioni fuori dall'orario di lavoro, che riflette il costo aggiuntivo prodotto da specifiche richieste del cliente;
- tale proposta è stata condivisa dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione, i quali hanno però sottolineato l'esigenza di aumentare il livello dei corrispettivi unitari.
- per quanto riguarda la misura dell'energia prelevata e la limitazione della potenza prelevabile, nel documento DCO 8/09 l'Autorità si è espressa in favore dell'estensione alle connessioni temporanee delle regole previste per le connessioni permanenti;
- in generale nell'ambito della consultazione è stato rilevato che in talune situazioni non si possano escludere problemi tecnico-operativi legati al fissaggio dei gruppi di misura;
- in relazione alle richieste di connessione per potenze superiori a 30 kW in bassa tensione, nonché per le connessioni in media tensione, sono state segnalate, da parte degli operatori, potenziali criticità connesse alla disponibilità di spazi adeguati per la posa dei gruppi di misura;
- è stato rilevato da alcuni operatori che la misurazione dei consumi è un'ipotesi percorribile nei casi di installazione di contatori monofase (fino a 10 kW) e solo in alcune fattispecie di installazione di contatori trifase, in particolare per potenze fino a 15 kW su linee a 230 V o per potenze fino a 30 kW su linee a 400 V;
- il principale operatore della distribuzione ha evidenziato una criticità rispetto all'ipotesi di misurazione dei consumi nei casi di connessioni temporanee, legato a specifiche rischiosità nella gestione del credito. Se tali forniture fossero trattate come quelle ordinarie, il pagamento della fattura sarebbe di norma successivo alla cessazione e quindi il fornitore non potrebbe avvalersi dello strumento del distacco in caso di morosità e potrebbe avere difficoltà a individuare un recapito fisso di riferimento. In merito viene proposta la fatturazione in acconto dei consumi e l'imposizione di obblighi di domiciliazione bancaria in capo al cliente finale;
- con riferimento alla limitazione della potenza prelevabile, gli operatori segnalano che per richieste di potenza oltre 30 kW tale previsione presenta rilevanti ostacoli attuativi di tipo tecnico;
- rispetto all'ipotesi di svolgimento da remoto delle operazioni di attivazione e disattivazione delle connessioni temporanee di tipo permanente sono state evidenziate difficoltà di ordine pratico, conseguenti al fatto che nell'esperienza delle

imprese distributrici, nei casi di connessioni temporanee, risulterebbero frequenti i danneggiamenti alle parti terminali degli impianti di distribuzione;

- un'associazione di categoria di clienti finali ha proposto l'ipotesi di offrire obbligatoriamente ai clienti finali la possibilità di scegliere una soluzione con determinazione dei consumi a *forfait* in alternativa rispetto alla misura dei consumi.
- nel documento DCO 8/09 l'Autorità ha proposto l'introduzione di specifici meccanismi a garanzia del livello dei ricavi delle imprese distributrici;
- il principale operatore non ritiene necessaria l'attivazione di tali meccanismi qualora vengano adottati criteri a *forfait*, con costo pari a 15 euro/kW per connessioni in bassa tensione fino a 30 kW e si applichi la spesa relativa per le altre connessioni;
- l'associazione di categoria delle imprese locali e un operatore locale che ha partecipato alla consultazione condividono invece l'ipotesi di applicazione di un sistema di garanzia del livello dei ricavi dei distributori se sganciato dal sistema di perequazione generale.

Considerato infine che:

- la contemporanea realizzazione di più connessioni temporanee di tipo transitorio comporta evidenti economie di scala e, conseguentemente, la riduzione dei costi unitari di connessione;
- l'eventuale introduzione di corrispettivi per le connessioni transitorie, determinati secondo criteri a *forfait* e differenti rispetto a quelli attualmente vigenti di cui al TIC, genererebbe significative discontinuità negli oneri di connessione applicati ai soggetti richiedenti la connessione, in particolare nel caso delle connessioni relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili.

Ritenuto opportuno:

- in relazione alla durata massima delle connessioni temporanee, al fine di evitare comportamenti opportunistici dei clienti finali che possano favorire l'elusione del principio di solidarietà cui il sistema tariffario è improntato, distinguere le connessioni in due sotto-tipologie: connessioni temporanee connesse a esigenze di cantieri e altre connessioni, prevedendo che la durata delle connessioni temporanee sia pari ad 1 anno, eventualmente rinnovabile per un altro anno, a meno delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri, per le quali si ritiene congrua una durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile per altri tre anni.

Ritenuto opportuno:

- procedere al superamento dell'attuale distinzione dei corrispettivi di connessione sulla base della destinazione d'uso dell'energia elettrica, in applicazione del principio di orientamento ai costi delle tariffe;
- prevedere che, in ogni caso, i costi sostenuti dalle imprese distributrici per il rinforzo o la modifica degli impianti di rete esistenti che si rendano necessari a seguito di richieste per connessioni temporanee, siano socializzati, in aderenza all'approccio generale di tipo *shallow* adottato per la regolazione economica delle connessioni alle reti;

- in relazione alle criticità evidenziate dagli operatori, circa l'assenza di criteri oggettivi per l'identificazione delle situazioni nelle quali le imprese distributrici debbano procedere con la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo permanente, e alla conseguente eccessiva discrezionalità che potrebbe scaturirne, introdurre disposizioni che favoriscano uno sviluppo efficiente della rete ed evitino al contempo discriminazione tra clienti finali;
- in questa prospettiva, prevedere una casistica oggettiva per la fattispecie delle connessioni temporanea che possano essere soddisfatte mediante realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo permanente;
- in particolare prevedere che i soggetti proprietari o aventi la disponibilità di aree attrezzate destinate a ospitare periodicamente spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, possano richiedere la realizzazione di un impianto di rete per la connessione di tipo permanente finalizzato all'alimentazione di forniture temporanee;
- prevedere che in tali casi il contributo per la realizzazione degli impianti di rete di tipo permanente sia determinato applicando le norme previste per le connessioni permanenti;
- prevedere che, nei casi di richieste di connessioni temporanee che comportino un mero intervento di attivazione, qualunque sia il livello della potenza richiesta, siano addebitate al richiedente un corrispettivo per le operazioni di attivazione e disattivazione in quota fissa e un corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2 del TIC;
- prevedere che rientrino nei casi di cui al punto precedente anche le richieste di connessione temporanea presso un punto di prelievo realizzato mediante un impianto di rete per la connessione di tipo permanente;
- prevedere che i corrispettivi per le operazioni di attivazione e disattivazione siano calcolati in coerenza con quanto previsto all'articolo 24 del TIC per la disattivazione e riattivazione della fornitura per morosità e riallacciamento di utenze stagionali;
- in un'ottica di contenimento dei costi del servizio, in particolare di limitazione delle attività di sopralluogo del personale tecnico delle imprese distributrici finalizzato alla redazione di preventivi di spesa per le connessioni, prevedere l'adozione di soluzioni a *forfait* per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW e fino a una distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione, che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT;
- prevedere, in una logica di orientamento ai costi del servizio, una differenziazione dei corrispettivi per le richieste che implicano la realizzazione di attraversamenti stradali, oltre alla riduzione dei corrispettivi unitari di connessione nei casi di contemporaneità di più connessioni temporanee di tipo transitorio, in funzione del numero delle connessioni medesime;
- prevedere che la distanza di cui al precedente punto sia misurata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 10.1 del TIC;
- in relazione alle connessioni temporanee che comportino la realizzazione di impianti di rete di tipo transitorio, prevedere che, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW con distanza oltre 20 metri dal punto di derivazione

che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW che comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione oltre 30 kW e per le richieste di connessione temporanea in media tensione, il corrispettivo per la connessione sia determinato sulla base della spesa relativa;

- prevedere che, nei casi di preventivo sulla base della spesa relativa, il costo sia determinato, per gli elementi di rete riutilizzabili per fornire il medesimo servizio, in funzione del costo di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito), calcolato coerentemente con le metodologie di determinazione tariffaria, riportati a pro-quota giorno, e per gli elementi non riutilizzabili sulla base del costo dei medesimi;
- prevedere che il costo del personale sia determinato sulla base del costo medio orario per categorie omogenea di qualifica;
- prevedere che la copertura dei costi correlati alle spese generali sia ottenuta tramite la maggiorazione del 20 % della spesa relativa;
- rinviare l'adozione di un prezzario per le connessioni, in base al quale determinare i costi *standard* di connessione, prevedendone l'introduzione in occasione del riordino complessivo della disciplina delle connessioni;
- prevedere che i preventivi trasmessi ai clienti finali in relazione a richieste di connessioni temporanee regolate sulla base della spesa relativa siano dettagliati secondo la natura del costo, riportino la quantità di ciascun materiale o componente di rete utilizzata e il relativo costo unitario;
- prevedere l'obbligo di pubblicare annualmente il prezzario dei costi unitari applicati per la redazione dei preventivi basati sulla spesa relativa.

Ritenuto opportuno:

- in un'ottica di riflettere i costi, confermare il corrispettivo previsto dal TIC per prestazioni fuori dall'orario di lavoro, mantenendo inalterato il livello fino al termine del corrente periodo di regolazione;
- prevedere l'estensione alle connessioni temporanee delle regole previste per le connessioni permanenti in materia di misura dell'energia elettrica e di limitazione della potenza;
- in particolare prevedere, per le connessioni temporanee monofase, o trifase con potenza disponibile fino a 30 kW, l'obbligo di misura dei consumi e la facoltà di limitazione dei prelievi di potenza attiva secondo le regole generali del TIC;
- prevedere, per le connessioni temporanee con potenza disponibile oltre i 30 kW, la rilevazione dei consumi e della potenza massima prelevata;
- prevedere che le imprese distributrici segnalino all'Autorità le principali casistiche, adeguatamente documentate, in cui non è possibile l'installazione dei gruppi di misura e che l'Autorità, sulla base di tali segnalazioni, elabori e renda pubblico un elenco di casistiche nelle quali è ammessa la determinazione a forfait dei consumi;
- introdurre uno specifico meccanismo di garanzia che da un lato garantisca alle imprese distributrici il livello dei ricavi e dall'altro ridistribuisca ai clienti finali eventuali surplus conseguenti all'applicazione dei nuovi corrispettivi;

- prevedere un transitorio temporale di 2 anni per l'adozione delle condizioni economiche inerenti le soluzioni a *forfait* per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW e fino a una distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione in bassa tensione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione, che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione di tipo transitorio, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT;
- prevedere, nel predetto periodo transitorio, l'applicazione dei soli corrispettivi per le operazioni di attivazione e disattivazione in quota fissa e un corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi, di cui alla Tabella 2 del TIC, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili;
- procedere alla necessarie modifiche del TIC;
- dare mandato alla Direzione consumatori e qualità del servizio di predisporre specifici provvedimenti per regolare la fatturazione e la gestione del credito delle connessioni temporanee

DELIBERA

Articolo 1

Meccanismo di riequilibrio dei ricavi

- 1.1 Per il periodo 2010-2011 è istituito il meccanismo di riequilibrio dei ricavi per connessioni temporanee.
- 1.2 L'accesso al meccanismo di garanzia di cui al presente articolo è obbligatorio e non può essere limitato temporalmente rispetto al periodo di cui al comma 1.1.
- 1.3 Ciascuna impresa distributrice ammessa al meccanismo di perequazione di cui al presente articolo, per l'anno 2010 e per l'anno 2011, versa, se positivo o riceve, se negativo, un ammontare pari a:

$$P_{temp}^n = [R_{pro-forma}^n - R_{eff}^n]$$

dove:

- P_{temp}^n è l'ammontare di perequazione relativo all'anno n , con n che può assumere valori 2010 o 2011;
- R_{eff}^n è il ricavo effettivo, ottenuto nell'anno n , derivante dall'applicazione dei contributi a *forfait* per il servizio di connessione disciplinati dal TIC;
- $R_{pro-forma}^n$ è il ricavo che l'impresa distributrice avrebbe conseguito nell'anno n , dall'applicazione dei corrispettivi per le connessioni temporanee previsti prima delle modifiche introdotte dall'articolo 2 della presente deliberazione, aggiornati pro-forma dall'Autorità con il metodo del *price-cap*.

- 1.4 Il meccanismo di perequazione di cui al presente articolo è quantificato dalla Cassa coi medesimi tempi e nel rispetto delle medesime modalità previste per la perequazione generale di cui all'articolo 33 del TIT.
- 1.5 Gli oneri e i proventi derivanti dall'applicazione della perequazione di cui al presente articolo sono posti in capo al Conto UC3 di cui al comma 54.1, lettera h) del TIT.

Articolo 2 *Modifiche del TIC*

2.1 La Tabella 5 del TIC è sostituita dalla Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

2.2 All'articolo 1, comma 1.1, del TIC sono aggiunte le seguenti definizioni:

- **impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio:** sono gli impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell'impresa distributrice, finalizzati alla realizzazione di una connessione temporanea e di cui è prevista la rimozione, da parte dell'impresa distributrice, al termine del periodo di utilizzo della connessione temporanea da parte del richiedente;
- **impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente:** sono gli impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell'impresa distributrice, localizzati permanentemente in un determinato sito e finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti;"

2.3 L'articolo 7, comma 7.3, del TIC, è sostituito con il seguente comma:

“Sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, a meno delle connessioni temporanee dedicate ai cantieri. Per queste ultime la durata massima è di 3 anni, rinnovabile di ulteriori 3 anni, conformemente alle concessioni edilizie rilasciate ai medesimi utenti. La richiesta di rinnovo entro il termine di durata previsto non comporta ulteriori corrispettivi.”

2.4 Il Titolo IV del TIC è sostituito dal seguente:

TITOLO IV **DISPOSIZIONI PER LE CONNESSIONI TEMPORANEE IN MEDIA E BASSA TENSIONE**

Articolo 18

Richieste di realizzazione di impianti di rete di tipo permanente destinati ad alimentare connessioni temporanee

- 18.1 I soggetti proprietari o aventi la disponibilità di aree attrezzate destinate a ospitare periodicamente spettacoli viaggianti e simili, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, possono chiedere, ove non già esistente, la realizzazione di un impianto di rete di tipo permanente per l'alimentazione di punti di prelievo destinati a connessioni temporanee.
- 18.2 Tali richieste sono regolate con l'applicazione dei corrispettivi previsti per le connessioni permanenti ordinarie.

- 18.3 Le successive richieste di connessione temporanea presso i punti di cui al comma 18.1 sono regolate con l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 19.

Articolo 19

Richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione

- 19.1 Alle richieste di connessione temporanea che richiedano un intervento di mera attivazione, qualunque sia il livello di potenza richiesta, si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 8, lettera a), del TIC e un corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC.
- 19.2 Il contributo in quota fissa di cui alla Tabella 8, lettera a) si applica una volta sola all'atto dell'attivazione della fornitura.
- 19.3 Il contributo in quota fissa riportato in Tabella 8, lettera a) è ridotto del 50% in caso di utenze già predisposte per la telegestione.

Articolo 19bis

Richieste di connessioni temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate a forfait

- 19bis.1 Per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, fino ad una distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT si applicano i corrispettivi di cui alla Tabella 5.
- 19bis.2 La distanza dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione è misurata, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 10.1, in linea retta isometrica dal punto di prelievo dell'energia elettrica al più vicino impianto in bassa tensione della rete di distribuzione.
- 19bis.3 Nel caso di una pluralità di richieste di connessione temporanea presentate nello stesso momento, in bassa tensione e ciascuna fino a 30 kW, relative ad uno stesso luogo di fornitura, che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio, ma che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per ciascuna richiesta si applicano le riduzioni ai corrispettivi di cui alla Tabella 5, colonna A), come indicato alla Tabella 5, colonna C).

Articolo 19ter

Richieste di connessioni temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate sulla base della spesa relativa

- 19ter.1 Per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW con distanza oltre 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione fino a 30 kW che comportino la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT, per le richieste di connessione temporanea in bassa tensione oltre 30 kW e per le richieste di connessione temporanea in media tensione, il corrispettivo per la connessione è determinato sulla base della spesa relativa;
- 19ter.2 Nei casi di cui al comma 19ter.1, l'impresa distributrice presenta al richiedente la connessione un preventivo dettagliato secondo il seguente schema:
- materiali
 - dettaglio delle singole componenti utilizzate, riportando per ciascuna voce il costo unitario e la quantità impiegata;
 - mano d'opera
 - indicazione del costo orario della mano d'opera impiegata, per categorie omogenee di qualifica, e del numero di ore stimate per la realizzazione dell'intervento;
 - spese generali
 - assunte pari al 20% della somma degli importi relativi a materiali e mano d'opera.
- 19ter.3 Per la valorizzazione dei costi unitari dei materiali impiegati le imprese distributrici si attengono alle seguenti disposizioni:
- il costo unitario degli elementi di rete riutilizzabili è pari al costo di capitale (ammortamento e remunerazione del capitale investito), calcolato coerentemente con le metodologie di determinazione tariffaria, riportati a pro-quota giorno. Il costo unitario medio applicato nei preventivi deve essere dimostrabile in caso di accertamenti da parte dell'Autorità;
 - il costo unitario degli elementi non riutilizzabili è pari al costo di approvvigionamento. Il costo unitario applicato nei preventivi deve essere dimostrabile in caso di accertamenti da parte dell'Autorità.
- 19ter.4 Le imprese distributrici pubblicano annualmente il prezzario dei costi unitari della mano d'opera e dei principali materiali impiegati usualmente per la redazione dei preventivi basati sulla spesa relativa.
- 19ter.1 Per ciascuna operazione di connessione e di distacco eseguita dietro esplicita richiesta fuori orario di lavoro, in aggiunti ai contributi predetti è dovuto un supplemento di cui alla Tabella 5, lettera B).

Articolo 19 quater
Misura dell'energia elettrica e limitazione della potenza

19quater.1 In materia di misura dei consumi e limitazioni della potenza si applicano le disposizioni previste dal TIC per la generalità dell'utenza.”

Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Fino al 31 dicembre 2012, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 19bis.1 si applica il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 8, lettera a), del TIC e un corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC.
- 3.2 Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento le imprese distributrici segnalano alla Direzione Tariffe dell'Autorità le principali casistiche, adeguatamente documentate, in cui non è possibile l'installazione dei gruppi di misura.
- 3.3 La Direzione Tariffe dell'Autorità con propria determina, sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma, predispone un elenco di casistiche nelle quali è ammessa la determinazione a forfait dei consumi.
- 3.4 E' dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del servizio di predisporre specifici provvedimenti per regolare la fatturazione e la gestione del credito delle connessioni temporanee.
- 3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

7 maggio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis